



COMUNE DI MARANO EQUO

Provincia di Roma

Piazza del Municipio, 1 – cap. 00020 tel. 0774 820 213 fax 0774 820 056
e-mail comune.marano1@tin.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N.23

DATA 29.09.2014

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento IMU.

L'anno 2014 il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18.50 nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria, a norma di legge, fatto l'appello nominale, risultano al presente punto all'ordine del giorno i Sig.ri Consiglieri:

CONSIGLIO COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
TOZZI FRANCO	X	
MATURILLI GIOVANNI	X	
INNOCENZI MARIO	X	
TOSI MARIANTONIETTA	X	
TOZZI ALDO	X	
TOMASSI BIAGIO	X	
DI COLA FELICITA	X	
FRANCIOSI ROSA	X	
FALIFIGLI SILVIA	X	
PIACENTINI LUISA	X	
SCAFETTA DOMENICO	X	
MAGLIONI PIETRO	X	
GENTILE DOMENICO	X	

Consiglieri assegnati n. 13
Consiglieri in carica n. 13

Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri assenti n./

Presiede il consigliere Sig. Aldo TOZZI nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 c. 4 del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale *Dott. Ssa Amalia A.M. MORELLI*.

Il Segretario Comunale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO L'art.1, comma 639, della Legge n°147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta al possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n°14 del 26/07/2012 con la quale è stato approvato il regolamento sull'IMU con decorrenza 01/01/2012;

ATTESO che l'istituzione della IUC dal 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art.1, comma 703, legge 147/2013), apportando le seguenti modifiche:

- A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU entra a completo regime (art.1, comma 707, legge 147/2013);
- L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due percentuali, e la deduzione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art.1, comma 707, legge 147/2013);
- I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - 1) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - 2) L'unità immobiliare posseduta a dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - 3) L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- L'IMU non si applica altresì:
 - a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze di soci assegnatari;
 - b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 Aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°146 del 24 Giugno 2008;

- c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente apparentemente alle forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (art.1 , comma 707, legge 147/2013);
- A decorrere dal 2014 l'IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, legge 147/2013);
 - Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando l'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 % il moltiplicatore pari a 75 (non più a 110) (art.1 , comma 707, legge 147/2013).

CONSIDERATO che a decorrere dell'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n°446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e alla Legge 27 Luglio 2000 n°212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n°147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n°448/2001, secondo cui:

- Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. 18 Luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, l'ulteriore differimento al 30 Settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

RITENUTO pertanto necessario approvare un nuovo regolamento aggiornato sulla normativa in vigore dal 1° Gennaio 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla responsabile dell'Area dei Servizi economico-finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo statuto Comunale;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

con la seguente votazione resa nei modi di legge:

Favorevoli 9 (maggioranza)

Contrari 4 (minoranza)

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU recependo le modifiche legislative che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2014;
3. Di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. 4465 del 1997;

Indi, con separata votazione che ottiene il seguente risultato.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, con la stessa votazione.



COMUNE DI MARANO EQUO

Provincia di Roma

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 - Cap. 00020 TEL. 0774/820.213 - 0774/820.218 FAX 0774/820.056
e-mail comune.marano1@tin.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento IMU.


NUMERO: 23

DATA: 29/09/14

FAVOREVOLE NO

NOTE _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Ombretta D'ANTIMI



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento IMU.

NUMERO: 23

DATA: 29/09/14

FAVOREVOLE NO

NOTE _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Ombretta D'ANTIMI



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Ssa Amalia A.M.MORELLI

IL PRESIDENTE

F.to Aldo TOZZI



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che al presente deliberazione, in applicazione del D.lg. 18 agosto 2000, n°267:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 13/10/14 per rimanervi 15 giorni

consecutivi (art. 124);

- è conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, 29/09/14

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ssa Amalia A.M.MORELLI



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000)
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 13/10/14 al

Dalla Residenza Comunale, 29/09/14

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Ssa Amalia A.M.MORELLI